

**Pubblicato il 22/01/2020**

**Sent. n. 67/2020**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 622 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da [omissis], rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Coronin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Verona, via Giuseppe Garibaldi n. 18;

contro

Comune di Bardolino, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Fratta Pasini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Verona, P.tta Chiavica n. 2;

nei confronti

[omissis], in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Baciga, Antonio Sartori, Nicola Luigi Baciga, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio Sartori in Venezia, San Polo 2988;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

del permesso di costruire, rilasciato ai sensi dell'art. 3 II comma lett. A) L.R.V. 13/09 prot. n. [omissis] in variante del PDC [omissis] per ulteriore ampliamento – rinnovo PDC [omissis] a firma del responsabile del settore tecnico del Comune di Bardolino nonché della autorizzazione di compatibilità ambientale ex art. 146 D.Lgs. 42/2004 U.T. N° [omissis] a firma del Responsabile posizione Organizzativa del Comune di Bardolino rilasciata per le medesime opere edilizie, nonché di tutti gli atti antecedenti e connessi ivi compreso, se ed in quanto necessario del PDC n. [omissis] del [omissis].

Per quanto riguarda i motivi aggiunti:

del permesso di costruire ai sensi dell'art. 3 II comma lett. A) L.R.V. 13/09 U.T.C. n. [omissis] del [omissis] rilasciato in variante del PDC [omissis] per ulteriore ampliamento piano terra, non realizzazione piscina spostamento a sud appartamento primo piano

nonché dell'autorizzazione di compatibilità ambientale ex art. 146 D.Lgs. 42/2004 U.T. N°62/15/05 a firma del Responsabile posizione Organizzativa del Comune di Bardolino rilasciata per le medesime opere edilizie;

nonché di tutti gli atti annessi, connessi o presupposto.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Bardolino e di [omissis];

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 novembre 2019 la dott.ssa Mariagiovanna Amorizzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO

La ricorrente è proprietaria di un villino nel Comune di Bardolino, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, confinante con il terreno di proprietà della [omissis], sul quale è in corso di ampliamento, ai sensi della Legge "Piano casa", un preesistente fabbricato.

La ricorrente, dopo aver effettuato un accesso agli atti ed acquisito il titolo edilizio, ha proposto il ricorso all'esame, articolato in tre motivi:

1. eccesso di potere e difetto di motivazione dell'autorizzazione paesaggistica;
2. violazione dell'art. 9 D.M. 1444/68. L'edificio è collocato ad una distanza di soli m. 1,5 da un muro di contenimento di terrapieno artificiale.
3. violazione dell'art. 3 L.R. 14/2009 e dell'art. 91 del Regolamento comunale per essere stati erroneamente computati, ai fini del calcolo della volumetria massima di ampliamento, taluni accessori (piscina e vano scala) e spessori non computabili ai sensi del regolamento comunale vigente.

Successivamente, il permesso di costruire è stato oggetto di variante con la quale il Comune ha assentito un progetto che prevede l'ulteriore ampliamento del piano terra, l'eliminazione della piscina, lo spostamento del primo piano più a sud. Sul progetto di variante è stata acquisita l'autorizzazione paesaggistica.

La variante è stata impugnata con motivi aggiunti.

[omissis] ha, infine, chiesto ed ottenuto, in data 17.9.2019, un ultimo permesso di costruire in variante (n. [omissis]) eliminando dal progetto gli inspessimenti interni oggetto di contestazione. Il provvedimento non è stato oggetto di impugnazione.

Si sono costituiti sia il Comune di Bardolino che la società controinteressata, controdeducendo nel merito delle censure.

Accolta la domanda cautelare, la causa è stata chiamata e discussa nel merito all'udienza pubblica del 7 novembre 2019 ed ivi trattenuta in decisione

## DIRITTO

1. Stante l'avvenuta approvazione della variante n. [omissis] del [omissis], non oggetto di impugnazione, le censure concernenti l'eccesso di volumetria assentita con il permesso di costruire e con la prima variante sono da ritenersi improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.

Restano da esaminare le residue censure.

2. Le censure di difetto di motivazione dell'autorizzazione paesaggistica formulate con il primo motivo del ricorso introduttivo e del ricorso per motivi aggiunti non sono fondate. E' principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui la autorizzazione paesaggistica non necessita di una diffusa motivazione laddove il percorso logico-giuridico sia desumibile dal tenore del provvedimento, anche posto a confronto con il decreto impositivo del vincolo e la documentazione fotografica delle opere realizzate. Tenendo conto delle suddette coordinate ermeneutiche, il provvedimento autorizzativo appare congruamente motivato. Di contro, la parte ricorrente non ha individuato alcuna specifica ragione di contrasto dell'intervento con il vincolo.

La censura volta a contestare la omessa rappresentazione dei pannelli solari termici e fotovoltaici nel progetto presentato ai fini del rilascio della autorizzazione paesaggistica del progetto originario, deve ritenersi, inoltre, superata dalla presentazione del nuovo progetto di variante, che rappresenta anche i pannelli fotovoltaici, in disparte la loro riconducibilità agli interventi per i quali, ai sensi del comb. disp. dell'art. 2 e dell'allegato A, punto A.4, D.p.r. 31/2017, non è prevista l'autorizzazione paesaggistica.

3. E' fondato il terzo motivo del ricorso introduttivo, identico al secondo motivo del ricorso per motivi aggiunti, con il quale la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 9 D.M. 1444/68, poiché l'edificio in progetto è destinato ad essere realizzato ad una distanza di m.1,5 dal muro di contenimento del dislivello artificiale che insiste tra i due fondi.

In punto di fatto, occorre premettere che risulta incontestato tra le parti che il muro, posto sul confine tra i fondi, ha un'altezza di m. 1,50 ed assolve ad una parziale funzione di contenimento del dislivello di circa 30 cm sussistente tra le due proprietà.

La costante giurisprudenza della Corte di cassazione afferma che: *“In tema di muri di cinta, qualora l'andamento altimetrico di due fondi limitrofi sia stato artificialmente modificato, così da creare tra essi un dislivello che prima non esisteva, il muro di cinta viene ad assolvere, oltre alla funzione sua propria di delimitazione tra le proprietà, anche quella di sostegno e contenimento del terrapieno creato dall'opera dell'uomo; conseguentemente, esso va equiparato ad una costruzione in senso tecnico-giuridico agli effetti delle distanze legali (senza che abbia rilievo chi, tra i proprietari confinanti, abbia in via esclusiva o prevalente realizzato tale intervento) ed è assoggettato al rispetto delle distanze stesse.”* (Cassazione civile sez. II, 03/05/2018, n.10512).

Ed ancora (Cassazione civile sez. II, 29/05/2019, (ud. 26/02/2019, dep. 29/05/2019), n.14710) *“Requisiti essenziali del muro di cinta, che a norma dell'art. 878 c.c. non va considerato nel computo delle distanze legali, sono costituiti dall'isolamento delle facce, dall'altezza non superiore a metri tre e dalla sua destinazione alla demarcazione della linea di confine e alla separazione e chiusura della proprietà. Nel caso, però, di fondi a dislivello, adempiendo il muro anche ad una funzione di sostegno e contenimento del terrapieno o della scarpata, una faccia non si presenta di norma come isolata e l'altezza può anche superare i tre metri, se tale è l'altezza del terrapieno o della scarpata. Pertanto, non può essere considerato come costruzione, ai fini dell'osservanza delle distanze legali, il muro che, nel caso di dislivello naturale, oltre a delimitare il fondo, assolve anche alla funzione di sostegno e contenimento del declivio naturale per evitare smottamenti o frane; il muro di contenimento di una scarpata o di un terrapieno naturale, in particolare, non può considerarsi "costruzione", agli effetti della disciplina di cui all'art. 873 c.c., per la parte che adempie alla sua specifica funzione, e, quindi, dalle fondamenta al livello del fondo superiore, qualunque sia l'altezza della parete naturale o della scarpata o del terrapieno cui aderisce, impedendone lo smottamento, mentre la parte del muro che si innalza oltre il piano del fondo sovrastante, in quanto priva della funzione di conservazione dello stato dei luoghi, è soggetta alla disciplina giuridica propria delle sue oggettive caratteristiche di costruzione in senso tecnico giuridico. All'inverso, nel caso di dislivello di origine artificiale (che è poi la situazione contemplata nel medesimo art. 45 del regolamento edilizio comunale), deve essere considerato costruzione in senso tecnico-giuridico, ai fini della normativa sulle distanze legali, il muro di fabbrica che assolve in modo permanente e definitivo anche alla funzione di contenimento del terrapieno creato dall'opera dell'uomo, o che questa abbia pure soltanto accentuato rispetto a quello già esistente per la natura dei luoghi. Basta, dunque, che l'andamento altimetrico del piano di campagna - originariamente livellato sul confine tra due fondi - sia stato artificialmente modificato per opera dell'uomo (come accertato nella specie dai giudici del merito) a far ritenere che il muro di cinta abbia la funzione di contenere il terrapieno creato "ex novo" con l'apporto di terra e pietrame, e vada, per l'effetto, equiparato a un muro di fabbrica, come tale assoggettato al rispetto delle distanze legali tra costruzioni (tra le tante, Cass. Sez. 2, 13/05/2013, n. 11388; Cass. Sez. 2, 04/06/2010, n. 13628; Cass. Sez. 2, 10/01/2006, n. 145; Cass. Sez. 2, 24/06/2003, n. 9998; Cass. Sez. 2, 15/06/2001, n. 8144; Cass. Sez. 2, 21/05/1997, n. 4511; Cass. Sez. 2, 11/07/1995, n. 7594; Cass. Sez. 2, 14/02/1994, n. 1467; Cass. Sez. 2, 06/05/1987, n. 4196; si veda anche Cass. Sez. 2, 24/11/2015, n. 23934).”*

D'altronde anche la giurisprudenza amministrativa fa propria la nozione di costruzione elaborata dalla corte di cassazione, avendo affermato che *“anche ai fini dell'osservanza delle norme sulle distanze legali tra edifici, la nozione di costruzione deve estendersi a qualsiasi manufatto non completamente interrato che abbia i caratteri della solidità, stabilità e immobilizzazione al suolo, anche mediante appoggio, incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica preesistente o contestualmente realizzato, indipendentemente dal livello di posa e di elevazioni dell'opera”* (Consiglio di Stato sez. IV, 02/03/2018, n.1309).

Inoltre, alla stregua della prevalente giurisprudenza amministrativa, i muri di contenimento di terrapieni artificiali sono qualificati opere di nuova costruzione, necessitanti, pertanto, di permesso di

costruire (cfr. Consiglio di Stato sez. VI, 09/07/2018, n.4169 “*Si deve qualificare l'intervento edilizio quale nuova costruzione quante volte abbia l'effettiva idoneità di determinare significative trasformazioni urbanistiche e edilizie. Sulla base di tale approccio, la realizzazione di muri di cinta di modesti corpo e altezza è generalmente assoggettabile al solo regime della denuncia di inizio di attività. Per converso, il muro di contenimento che crei un nuovo dislivello o aumenti quello esistente costituisce una nuova costruzione, soggetta al rilascio del permesso di costruire, allorché, avuto riguardo alla sua struttura e all'estensione dell'area relativa, lo stesso sia tale da modificare l'assetto urbanistico del territorio, così rientrando nel novero degli interventi di “nuova costruzione”. Quest'ultimo concetto è infatti comprensivo di qualunque manufatto autonomo ovvero modificativo di altro preesistente, che sia stabilmente infisso al suolo o ai muri di quello preesistente, ma comunque capace di trasformare in modo durevole l'area coperta, ovvero ancora le opere di qualsiasi genere con cui si operi nel suolo e sul suolo, se idonee a modificare lo stato dei luoghi.”*). Il Consiglio di Stato, infatti, afferma che “*anche ai fini dell'osservanza delle norme sulle distanze legali tra edifici, la nozione di costruzione deve estendersi a qualsiasi manufatto non completamente interrato che abbia i caratteri della solidità, stabilità e immobilizzazione al suolo, anche mediante appoggio, incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica preesistente o contestualmente realizzato, indipendentemente dal livello di posa e di elevazioni dell'opera*” (Consiglio di Stato sez. IV, 02/03/2018, n.1309).

Il Collegio ritiene che la nozione di costruzione e di muro di cinta rilevante ai fini della disciplina delle distanze legali tra edifici sia utilizzabile anche ai fini dell'art. 9 D.M. 1444/1968, nonostante testualmente esso si riferisca alle distanze tra muri finestrati e “*pareti di edifici antistanti*”, tenuto conto della comune funzione della prescritta disciplina di impedire la formazione di intercapedini nocive sotto il profilo igienico-sanitario (Cons. Stato Sez. V, Sent., (ud. 20/05/2019) 11-09-2019, n. 6136: “*l'art. 9 del D.M. n. 1444 del 1968, laddove prescrive la distanza di dieci metri tra pareti finestrate di edifici antistanti, ricadenti, come nella fattispecie, in zona diversa dalla zona A, va rispettato in modo assoluto, trattandosi di norma finalizzata non alla tutela della riservatezza, bensì a impedire la formazione di intercapedini nocive sotto il profilo igienico-sanitario, e pertanto non è eludibile (Cass. civ., II, 26 gennaio 2001, n. 1108; Cons. Stato, V, 19 ottobre 1999, n. 1565; Cass. civ., II, ordinanza 3 ottobre 2018, n. 24076). Conseguentemente, la disposizione va applicata indipendentemente dall'altezza degli edifici antistanti e dall'andamento parallelo delle loro pareti, purché sussista almeno un segmento di esse tale che l'avanzamento di una o di entrambe le facciate porti al loro incontro, sia pure per quel limitato segmento (Cass., n. 24076/2017, cit.). Indi, le distanze fra le costruzioni sono predeterminate con carattere cogente in via generale e astratta, in considerazione delle esigenze collettive connesse ai bisogni di igiene e di sicurezza, di guisa che al giudice non è lasciato alcun margine di discrezionalità nell'applicazione della disciplina in materia per equo temperamento degli opposti interessi (Cass. civ., II, 16 agosto 1993, n. 8725). La prescrizione di distanza in questione è assoluta e inderogabile (Cass. civ., II, 7 giugno 1993, n. 6360; 9 maggio 1987, n. 428, ” ma cfr anche Cons. Stato, sez. IV, 4 settembre 2013, n. 4451, Cons. Stato Sez. IV 12 giugno 2009 n. 3094). Essendo, almeno in parte, comune alle due discipline la finalità igienico sanitaria (che si somma a quella di assicurare un ordinato assetto del territorio comunale propria delle disposizioni del D.M. 1444/68), anche gli elementi costruttivi ai quali la suddetta disciplina deve applicarsi non possono che essere interpretati in modo uniforme.*

Per tale ragione, all'orientamento del Consiglio di Stato richiamato dalla parte controinteressata (Consiglio di Stato n. 3510/2015) il Collegio ritiene preferibile l'orientamento tradizionale alla stregua del quale l'art. 9 D.M. 1444/68 è applicabile a qualunque manufatto avente “*i caratteri della solidità, della stabilità e della immobilizzazione, salvo che non si tratti di sporti e di aggetti di modeste dimensioni con funzione meramente decorativa e di rifinitura, tali da potersi definire di entità trascurabile rispetto all'interesse tutelato dalla norma riguardata nel suo triplice aspetto della sicurezza, della salubrità e dell'igiene (cfr. ad es. Consiglio di Stato, Sez. V, 19 marzo 1996, n. 268, Tar Liguria 1406 cit) e che, proprio in considerazione della possibilità di dar vita a intercapedini contrarie alla finalità della norma, ..... anche i muri di contenimento (cfr. ex multis Cass civ*

15391\2012 e 15972\2011 e Consiglio di Stato 7731\2010, Consiglio di Stato sez. IV, 02/03/2018, n.1309) che producano un dislivello o aumentano quello già esistente per la natura dei luoghi, costituiscono nuove costruzioni idonee ad incidere sull'osservanza delle norme in tema di distanza dal confine<sup>2</sup>. (T.A.R. Genova, (Liguria) sez. I, 13/12/2016, (ud. 30/11/2016, dep. 13/12/2016), n.1231).

Appare, pertanto, rilevante, nella specie, la verifica della natura artificiale o naturale del dislivello esistente tra i fondi. Tale verifica non è stata compiuta dall'amministrazione, atteso che negli elaborati grafici il muro non è stato riportato.

Il motivo deve ritenersi, pertanto, fondato nei limiti del denunciato vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria ed erroneità del presupposto. Dovrà, pertanto, l'amministrazione verificare la reale natura del terrapieno al fine di valutare il rispetto dell'art. 9 D.M. 1444/68.

4. E' infondato il quinto motivo del ricorso introduttivo, identico al terzo motivo del ricorso per motivi aggiunti. La ricorrente invoca i principi espressi dalla sentenza n. 513/2018 di questo TAR per affermare che, residuando una volumetria di PRG non sfruttata, stante il divieto di cumulo tra l'ampliamento ammesso ai sensi della Legge sul Piano casa e volumetria residua del fondo, prevista dal PRG, il progetto approvato presenterebbe un eccesso di cubatura consentita pari a mc 12,51.

Il Collegio osserva che dalla sentenza Tar Veneto, sez. II, 15 maggio 2018, n. 513, sono ricavabili tre principi.

Secondo il primo principio le deroghe previste dalla Legge sul Piano casa non sono utilizzabili se prima non sia utilizzata l'intera volumetria prevista dal PRG (*"la legge regionale sul piano casa consente l'ampliamento, riferito a proporzioni dell'immobile esistente, solo se non è possibile realizzare l'ampliamento utilizzando le ordinarie previsioni di piano regolatore"*). In altre parole, *"La deroga alle previsioni di piano si produce se l'ampliamento dell'esistente, nella misura prevista dagli artt. 2 e 3 della legge regionale n° 14 del 2009, eccede la volumetria assentibile da p.r.g.."*

*La deroga alle previsioni di piano non è invece ammessa se l'ampliamento dell'esistente non eccede la volumetria assentibile da p.r.g."*

Questo principio, che è esplicitato dall'art. 11 L.R. n. 14 del 2019 *"3. Gli interventi di cui agli articoli 6 e 7 sono consentiti a condizione che la capacità edificatoria, riconosciuta dallo strumento urbanistico comunale o dalle normative per l'edificazione in zona agricola, sia stata previamente utilizzata"*, è da confermare in quanto una deroga alle previsioni del PRG si giustifica, in un'ottica premiale, solo ove si renda funzionale a realizzare la ratio della disciplina agevolativa.

Pure da confermare è un secondo principio ricavabile dalla sentenza in esame, secondo cui gli incrementi volumetrici espressi in misura percentuale, previsti dalla Legge sul Piano casa, si calcolano sulla volumetria esistente e non sulla volumetria potenziale prevista dal PRG, diversamente da quanto è previsto dall'art. 3-bis per gli edifici residenziali in zona agricola (*"gli artt. 2 e 3 della legge regionale n° 14 del 2009, nel definire la percentuale di ampliamento, la riferiscono all'edificio esistente e non alle previsioni di piano"*), trovando esso piena rispondenza nel testo dell'articolato.

La sentenza n. 513/2018, inoltre, afferma un terzo principio, secondo il quale non può ritenersi ammissibile lo sfruttamento della volumetria residua consentita dal PRG e l'ampliamento previsto dalla Legge sul Piano casa, in deroga alla volumetria di piano.

Con riguardo a questo terzo profilo, il Collegio, ad un più approfondito esame dell'articolato e della ratio della suddetta normativa, anche alla luce delle circolari interpretative emanate dall'amministrazione regionale, dei rapporti con la L.R. 14/2017 e di quanto lo stesso legislatore ha previsto nella legge sul Piano casa n. 14/2019, ritiene di dover rimeditare il proprio precedente orientamento.

Sul punto va osservato, infatti, che l'esito interpretativo cui perviene la pronuncia in esame non appare ricavabile con immediatezza dal testo normativo.

L'art. 2, infatti, individua la misura massima della deroga ammissibile alla volumetria consentita dal PRG (identificata nel 20% della volumetria esistente al 31 ottobre 2013) e non la misura massima dell'ampliamento di volumetria esistente (*"In deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali, ivi compresi i piani ambientali"*

*dei parchi regionali, è consentito l'ampliamento degli edifici esistenti al 31 ottobre 2013 nei limiti del 20 per cento del volume, o della superficie”).*

L'art. 3, con riguardo agli interventi di demolizione e ricostruzione per favorire il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente, si limita a prevedere “*incrementi*” di volume, in misura percentuale variabile in relazione alle tecniche costruttive utilizzate, che sono consentiti in deroga.

Né appare decisivo, in senso contrario, il disposto dell'art. 3-bis recante la disciplina del piano casa nelle zone agricole. Tale norma, in via di eccezione rispetto a quanto previsto dalle altre disposizioni della medesima legge, riferisce la percentuale di ampliamento ammissibile alla potenzialità edificatoria del fondo, così svincolandone il quantum dall'edificato esistente alla data del 31 ottobre 2013.

Nulla dice, invece, sul cumulo tra volumetria premiale e volumetria consentita dalle normative per l'edificazione in zona agricola, che potrebbe, anche in questa ipotesi, prodursi, come non prodursi in deroga, a seconda che il proprietario abbia o meno già integralmente sfruttato le potenzialità edificatorie del fondo.

Pertanto, appare preferibile e più aderente al dettato normativo l'interpretazione secondo cui il cumulo tra la volumetria residua di piano e bonus volumetrici previsti dalla L.R. 14/2009 è ammissibile.

Tale interpretazione, peraltro, evita il prodursi effetti differenziati, quanto all'applicabilità dello strumento incentivante, tra fondi che esprimano la medesima potenzialità edificatoria, in base alla mera circostanza che la volumetria massima prevista dal PRG sia stata o meno già integralmente utilizzata dal proprietario al momento del formarsi del titolo edilizio. In assenza di disposizioni che chiaramente escludano il cumulo un tale esito potrebbe ritenersi non giustificato in considerazione del fatto che, in entrambe le ipotesi, i proprietari utilizzano una volumetria ordinariamente sfruttabile. L'interpretazione che il Collegio intende accogliere, inoltre, trova oggi conforto nell'art. 11, della L.R. 14/2019 che, al comma 3, afferma: “*3. Gli interventi di cui agli articoli 6 e 7 sono consentiti a condizione che la capacità edificatoria, riconosciuta dallo strumento urbanistico comunale o dalle normative per l'edificazione in zona agricola, sia stata previamente utilizzata; tale capacità edificatoria può essere utilizzata anche contestualmente agli interventi di cui agli articoli 6 e 7, che non sono cumulabili tra loro e sono consentiti una sola volta, anche se possono essere realizzati in più fasi, fino al raggiungimento degli ampliamenti o degli incrementi volumetrici e di superficie complessivamente previsti*”.

Va osservato, infine, che le suddette conclusioni non si pongono in insanabile contrasto con le disposizioni in materia di consumo di suolo. Il Legislatore regionale, infatti, ha mostrato di voler bilanciare il perseguimento di tale finalità con le altre perseguite dalla Legge sul Piano casa (incentivo del settore, ma anche riqualificazione e ammodernamento del tessuto urbano), prevedendo all'art. 12, comma 1, lett. g) L.R. 14/2017, che gli interventi di cui alla L.R. 14/2009, possano essere eseguiti in deroga ai limiti stabiliti dal provvedimento di Giunta regionale sulla programmazione ed il controllo della riduzione del consumo di suolo (“*1. Sono sempre consentiti sin dall'entrata in vigore della presente legge ed anche successivamente, in deroga ai limiti stabiliti dal provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a): (...) g) gli interventi di cui alla legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche", le cui premialità sono da considerarsi alternative e non cumulabili con quelle previste dal presente Capo*”).

Il motivo, pertanto, è da respingere.

5. E', infine, infondato il sesto motivo del ricorso introduttivo, identico al quinto motivo del ricorso per motivi aggiunti, con cui la ricorrente lamenta la violazione dei DD.MM. 11.3.88 e 14.1.2008, perché la variante non sarebbe stata accompagnata da una nuova relazione geologica/geotecnica anche a fronte della modifica del progetto.

Il punto 6.2.1 del DM 11.3.1998 descrive la relazione geologica come il documento di studio del terreno che il progettista pone a fondamento della redazione del progetto. Essa, pertanto, appare

riferibile, più che allo specifico progetto, al tipo di opera o alla sua entità (“6.2.1 CARATTERIZZAZIONE E MODELLAZIONE GEOLOGICA DEL SITO

*La caratterizzazione e la modellazione geologica del sito consiste nella ricostruzione dei caratteri litologici, stratigrafici, strutturali, idrogeologici, geomorfologici e, più in generale, di pericolosità geologica del territorio.*

*In funzione del tipo di opera o di intervento e della complessità del contesto geologico, specifiche indagini saranno finalizzate alla documentata ricostruzione del modello geologico.*

*Esso deve essere sviluppato in modo da costituire utile elemento di riferimento per il progettista per inquadrare i problemi geotecnici e per definire il programma delle indagini geotecniche.*

*Metodi e risultati delle indagini devono essere esaurientemente esposti e commentati in una relazione geologica.”).*

Le modifiche apportate con la variante hanno una portata limitata (creazione di un collegamento tra i due corpi di fabbrica con una scala piuttosto che con un arco) di cui non è dimostrata l’incidenza rispetto alle verifiche di idoneità geologica del terreno effettuate prima della redazione del progetto originario.

6. Conclusivamente, gli atti impugnati vanno annullati per l’omessa istruttoria sull’osservanza delle distanze legali ex art. 9 del D.M. 1444/68, e dovranno essere rinnovati “in parte qua” in conformità ai criteri enunciati, sul punto, in sede di esame congiunto del terzo motivo di ricorso e del secondo motivo aggiunto.

Le oscillazioni giurisprudenziali nella materia trattata giustificano l’integrale compensazione delle spese di giudizio.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Alberto Pasi, Presidente

Stefano Mielli, Consigliere

Mariagiovanna Amorizzo, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Mariagiovanna Amorizzo

IL PRESIDENTE

Alberto Pasi

IL SEGRETARIO